

ISTITUZIONE DIFENSORE CIVICO

ART. 1 ISTITUZIONE

Il presente Regolamento detta le norme per l'attuazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico, istituito ai sensi dell'art.8 della Legge 8.6.1990, n.142 e degli artt.79 e seguenti dello Statuto Comunale.

ART.2 REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ

Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini che abbiano i requisiti per ricoprire la carica di Consigliere Comunale e che siano in possesso di Laurea in materie giuridiche o economiche e che diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, probità e competenza. 9;

Non sono eleggibili a Difensore Civico:

- a. i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- b. i funzionari ed i dipendenti pubblici in servizio;
- c. i dirigenti degli organismi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e di organizzazioni sindacali;
- d. i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni;
- e. i dipendenti comunali, degli Enti, Istituti, Consorzi ed Aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo del Comune;
- f. i cittadini che abbiano una lite pendente con il Comune;
- g. i professionisti che abbiano rapporti in atto con il Comune;
- h. gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, gli amministratori e i dirigenti di Enti, Società ed Imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazione di beni e servizi ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

ART.3 PROCEDURA DI ELEZIONE

L'avvio della procedura per l'elezione del Difensore Civico, è comunicata dal Sindaco alla cittadinanza con apposito manifesto pubblico.

I cittadini interessati devono presentare direttamente, all'Ufficio Protocollo del Comune o tramite raccomandata, la propria candidatura entro 30 giorni dalla data di affissione del manifesto.

L'istanza deve contenere, oltre alle generalità, in allegato, il titolo di studio ed il "curriculum" tenendo conto di quanto è previsto nel presente Regolamento.

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è rinviata ad una successiva seduta da tenersi entro 15 giorni e l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Difensore Civico dura in carica quattro anni, non coincidenti con la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta.

Il Consiglio Comunale procede alla nomina del successore almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

Il nuovo Difensore Civico assume le funzioni al termine del mandato del predecessore.

ART.4 REVOCA E DECADENZA

Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Comunale, a seguito di mozione motivata, approvata con le stesse modalità previste per la elezione.

Il Difensore Civico può essere, altresì, revocato qualora vengano meno i requisiti di cui all'art.2, comma primo.

Decade in ogni caso qualora venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto alla carica di consigliere comunale o in una delle condizioni di ineleggibilità previste all'art.2 o qualora sia candidato ad una carica elettiva amministrativa o politica.

ART.5 INDENNITÀ DI FUNZIONE

Al Difensore Civico spetta l'indennità di funzione mensile così come prevista dallo Statuto comunale, nonché l'indennità di missione ed il rimborso delle spese sostenute.

Il Difensore Civico ha l'obbligo di risiedere nel Comune di Manfredonia.

Si applicano al Difensore Civico le norme previste dalla Legge 27.12.1975 n.816 riferite al Sindaco.

ART.6 ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Il Difensore Civico ha la sede nel Palazzo del Comune di Manfredonia con il personale, ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali .

Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del Bilancio del Comune.

Il personale assegnato all'Ufficio del Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Tutti i funzionari responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico. In caso di gravi o persistenti inadempienze, il Difensore

Civico deve segnalare agli organi competenti, ai fini anche dell'apertura di un procedimento disciplinare, secondo la normativa ed i regolamenti vigenti, i dipendenti che non ottemperino alle norme previste dal presente Regolamento.

ART.7 COMPITI E FUNZIONI

Il Difensore Civico ha il compito di intervenire, nei modi e con i poteri previsti dal presente Regolamento, per la tutela di tutti i cittadini, italiani o stranieri, che lamentino abusi, disfunzioni, carenze, ritardi o irregolarità compiuti dall'Amministrazione Comunale .

La competenza del Difensore Civico è estesa alle Aziende Speciali, alle istituzioni, ai Concessionari di servizi pubblici, alle Società controllate o partecipate dal Comune, sulla base di apposite convenzioni con le quali vengono accettate esplicitamente le norme del presente regolamento.

Il Difensore Civico ogni sei mesi invia al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri ed al Sindaco una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed è discussa in seduta pubblica entro 30 giorni.

Per i casi di particolare importanza ed urgenza, il Difensore Civico, può inviare in qualsiasi momento relazioni o segnalazioni al Consiglio Comunale e al Sindaco per le determinazioni.

Il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale possono sentire il Difensore Civico su specifici problemi riguardanti il miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento degli Uffici e dei servizi.

E' obbligatorio il suo parere sulle istanze, proposte e petizioni secondo quanto stabilito dallo Statuto.

E' obbligatorio il suo intervento nei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti comunali che egli può promuovere nei casi di dolo o colpa grave.

ART.8 MODALITÀ DI INTERVENTO

Il Difensore Civico interviene per iniziativa propria o su richiesta scritta o verbale dei cittadini.

I cittadini che abbiano in corso una pratica presso gli Uffici comunali, al fine di poter ottenere l'intervento del Difensore Civico, devono prima chiedere notizie per iscritto sulla stato della pratica all'Ufficio competente; trascorsi 30 (trenta) giorni senza che abbiano ricevuto risposta oppure ne abbiano ricevuta una da essi ritenuta insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

Nel caso di richiesta verbale il Difensore civico o i suoi collaboratori assumono per iscritto l'istanza facendola sottoscrivere dall'interessato. 9;

Il ricorso al Difensore Civico non esclude o preclude per i cittadini interessati la facoltà di avvalersi dei rimedi amministrativi o giurisdizionali.

Il Difensore Civico non può intervenire se il fatto lamentato sia oggetto di accertamento giudiziario e cessa di interessarsene qualora per gli stessi fatti venga adita l'Autorità giurisdizionale.

Il servizio prestato dal Difensore Civico e dal suo Ufficio è gratuito.

ART.9 POTERI

Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena autonomia, nel rispetto dell'Ordinamento vigente.

Il Difensore Civico ha il potere-dovere di individuare l'Ufficio ed i Funzionari responsabili della pratica oggetto del suo intervento; può inoltre chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica stessa o richiedere per iscritto, notizie, chiarimenti, documenti.

Il Funzionario ha l'obbligo di rispondere a tali richieste entro 30 giorni.

Il Difensore Civico per situazioni particolari può stabilire termini diversi entro i quali il Funzionario deve rispondere.

Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai propri inviti.

Acquisite tutte le informazioni utili e compiuto il necessario esame, il Difensore Civico conclude il procedimento in uno o più dei seguenti modi:

- a. formulando verbalmente o per iscritto, il proprio parere motivato al richiedente;

- b. assegnando al responsabile della pratica, in caso di ritardo, un termine ulteriore entro il quale provvedere;
- c. segnalando al Sindaco ed al Segretario Generale o agli altri soggetti di cui all'art.6 le disfunzioni, gli abusi, le carenze riscontrati.

In caso di contrasto tra la soluzione suggerita dal Difensore Civico e la posizione dell'Ufficio decide, su richiesta del Difensore Civico, la Giunta Comunale che esprime il proprio motivato parere.

Qualora l'intervento non ottenga l'esito favorevole, il Difensore Civico, ne dà comunicazione all'interessato e lo informa delle azioni che possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Il Difensore Civico ha il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni, salvo i casi specifici espressamente previsti dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.

Il Difensore Civico, anche dopo la cessazione della carica, è tenuto al segreto d'Ufficio per gli atti o le notizie di cui è venuto a conoscenza in relazione al mandato.

ART.10 NORME TRANSITORIE - FINALI E DI RINVIO

E' compito della Pubblica Amministrazione e degli Enti di cui all'art.7 - comma 2 - dare massima pubblicità alla istituzione del Difensore Civico e alle modalità di accesso, anche con avvisi esposti negli uffici aperti al pubblico.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente.

ART.11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale e vistato dalla S.P.D.C. di Foggia, entra in vigore 15 giorni dopo la sua riaffissione all'Albo Pretorio del Comune in conformità alle disposizioni della legge 8.6.1990, N.142, della Legge regionale 22.6.1994, N.22, dell'art.8 dello Statuto Comunale.